



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 93 del 28.10.2021

Oggetto: Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dei territori dei bacini regionali liguri - PAI del T. San Lorenzo. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006. Approvazione della variante non sostanziale a seguito di studi idraulici di maggior dettaglio nel Comune di San Lorenzo al Mare (IM) corso d'acqua T. San Lorenzo.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. e in particolare la parte III del medesimo decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *"Autorità di bacino"*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)"*;
- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità"*;





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità e (...) curi l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che *"Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)";*

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *"il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante"*, *"provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità"*, nonché *"assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo"* e *"sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali"*, e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* - di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1"* e al comma 4-ter che *"Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis"*;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante *"Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione"*;

VISTO il d.p.c.m. 27 ottobre 2016 recante *"Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017;





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

DATO ATTO che sul territorio dei bacini regionali liguri risultano approvati e tuttora vigenti ai sensi del citato disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006, i Piani di bacino, stralcio "Assetto idrogeologico" (PAI);

VISTO, in particolare, il vigente PAI del bacino del T. San Lorenzo;

PREMESSO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di bacino regionale, è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria un Accordo, avente ad oggetto lo *"Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri"*, finalizzato ad assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri, e sono state stabilite le modalità procedurali per la gestione dei PAI vigenti, che confermano gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale;
- il suddetto Accordo è stato da ultimo aggiornato e prorogato, con decreto del Segretario Generale n. 20 del 25.02.2021, fino al 31.12.2021;
- con decreto del Segretario Generale n. 41 del 17.05.2021 (in seguito anche DSG 41/2021) sono state definite, in attuazione del nuovo Accordo e ai sensi di quanto previsto all'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali per la fase istruttoria e di consultazione delle proposte di variante non sostanziale ai PAI vigenti, riportate nell'Allegato n. 1 al medesimo decreto;

VISTO il proprio precedente decreto n. 52 del 23/06/2021 avente ad oggetto *"Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico dei territori dei bacini regionali Liguri. PAI del T. San Lorenzo. Presa d'atto della proposta di variante non sostanziale a seguito di studi idraulici di maggior dettaglio nel Comune di San Lorenzo al Mare (IM) corso d'acqua T. San Lorenzo ai fini dell'avvio della fase di pubblicità e adozione delle relative misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione definitiva. Art. 68 comma 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006"*;

DATO ATTO che, in coerenza con le modalità procedurali di cui all'allegato n. 1 del DSG 41/2021, in attuazione dell'accordo sottoscritto con la Regione Liguria e in coerenza con quanto previsto dall'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006:

- con nota prot. n. 5095 del 25/06/2021, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità di cui al punto 7 del citato Allegato 1 al DSG 41/2021, si è provveduto a trasmettere alla Regione Liguria il soprarichiamato decreto del Segretario Generale n. 52/2021;
- la Regione Liguria ha provveduto agli adempimenti relativi all'avvio della fase di pubblicità partecipativa di cui al punto 7 dell'Allegato 1 al sopra citato decreto del



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Segretario Generale n. 41/2021, come risulta dalla nota trasmessa dalla stessa regione prot. PG/2021/225147 del 30/06/2021 agli atti di questa Autorità al prot. n. 5233 del 30/06/2021;

- con nota prot. PG/2021/298176 del 16/09/2021, agli atti di questa Autorità al prot. n. 7191 del 16/09/2021, la Regione Liguria ha, quindi, trasmesso la proposta definitiva di variante non sostanziale al Piano di bacino del torrente S. Lorenzo relativa alla ripermimetrazione delle fasce di inondabilità nello stato attuale del tratto terminale del torrente S. Lorenzo, in comune di S. Lorenzo al Mare (IM), ai fini dell'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa e della successiva approvazione della variante ai sensi dell'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006;
- nella sopra citata nota della Regione Liguria è inoltre precisato che l'avviso pubblico di informazione è stato pubblicato sul BURL del 14 luglio 2021 e all'albo pretorio dei comuni interessati dal 14/07/2021 al 13/08/2021 e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

VISTO il parere favorevole sulla proposta definitiva di variante sopra citata espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 28/09/2021, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto 8 dell'allegato 1 del decreto del Segretario Generale 41/2021;

DATO, QUINDI, ATTO che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi di quanto indicato ai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, e con le modalità definite nell'accordo con la regione Liguria previste ai punti 7 e 8 dell'Allegato 1 sopracitato, all'approvazione definitiva della variante di cui in oggetto;

CONSIDERATO che tale variante è rappresentata nelle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, allegate al presente decreto quali parti integranti e sostanziali;

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO E OPPORTUNO, alla luce di tutto quanto sopra:

- approvare, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto 8 dell'Allegato 1 al citato DSG 41/2021, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del T. San Lorenzo, elaborata a seguito di studi idraulici di maggior dettaglio e relativa alla ripermimetrazione delle fasce di inondabilità nello stato attuale del tratto terminale del T. San Lorenzo nel Comune di San Lorenzo al Mare, risultante dalle cartografie recanti lo stato attuale e modificato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente alla modifica dei seguenti elaborati di Piano, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- 1) Relazione Generale (Cap. 1-4);
 - 2) Piano degli Interventi di mitigazione del rischio (Cap. 5);
 - 3) Norme di Attuazione (Cap. 6);
 - 4) Carta delle Fasce Fluviali (Tav. 10);
 - 5) Carta del Rischio Idraulico (Tav. 12 bis);
 - 6) Carta degli Interventi (Tav. 13);
 - 7) Allegati relativi alle Verifiche Idrauliche.
- di trasmettere il presente atto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui sopra nonché ai fini della notifica al Comune e della pubblicazione sul BURL;
 - di dare atto che la variante di cui al presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione dello stesso sul BURL;
 - di dare atto che con l'entrata in vigore della variante cessano le misure di salvaguardia adottate con il decreto del Segretario Generale n. 52 del 23.06.2021 e che da tale data trova applicazione la disciplina di Piano;

tutto ciò visto, ritenuto e considerato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto 8 dell'Allegato 1 al citato DSG 41/2021, d'intesa con la Regione Liguria e previo parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 28 settembre 2021, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del T. San Lorenzo avente ad oggetto *"Riperimetrazione delle fasce di inondabilità nello stato attuale del tratto terminale del torrente S. Lorenzo, in comune di S. Lorenzo al Mare (IM), risultante dalle cartografie, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;*
2. di dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica dei seguenti elaborati di Piano, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:
 - Relazione Generale (Cap. 1-4);
 - Piano degli Interventi di mitigazione del rischio (Cap. 5);
 - Norme di Attuazione (Cap. 6);
 - Carta delle Fasce Fluviali (Tav. 10);



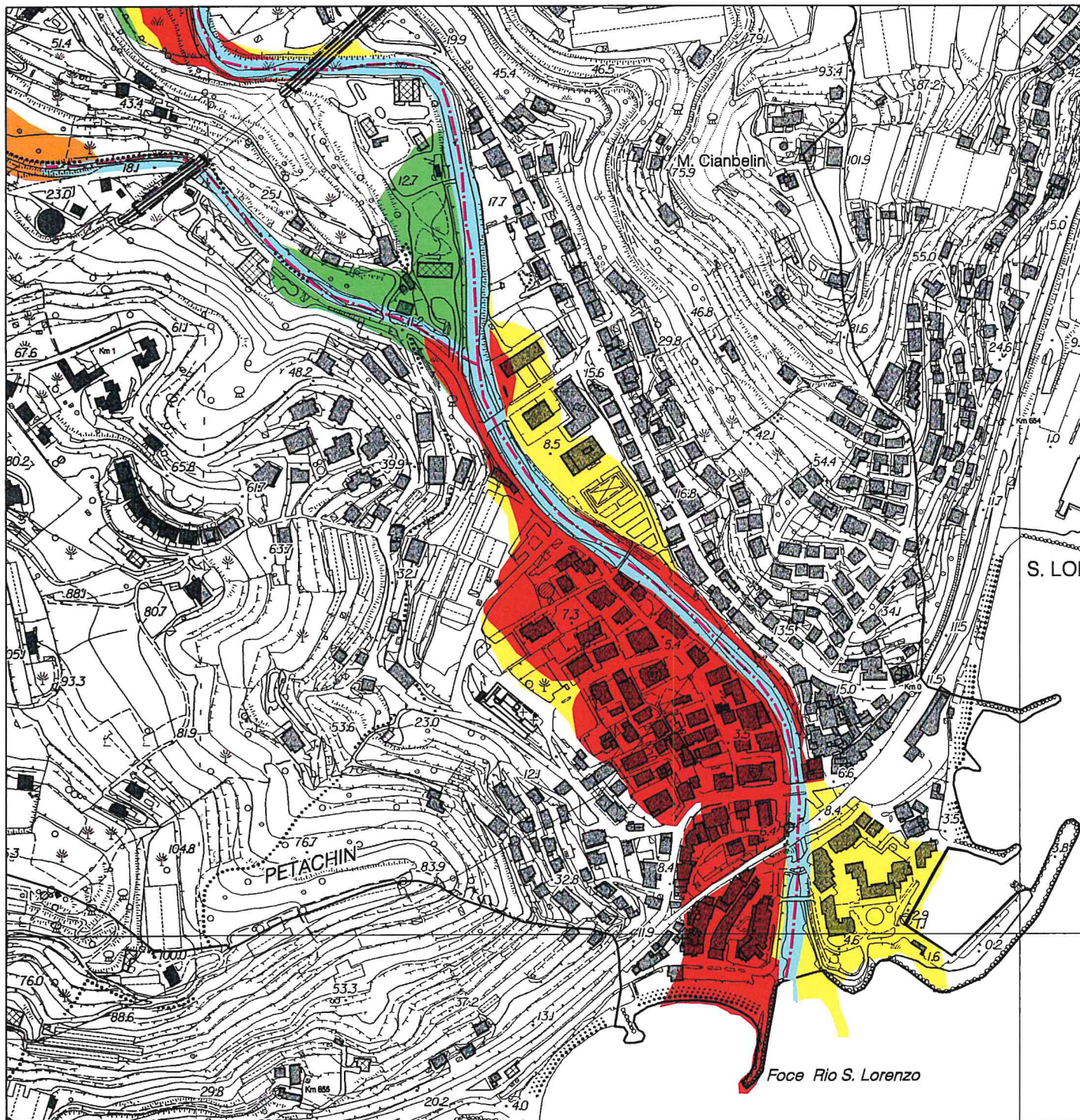
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- Carta del Rischio Idraulico (Tav. 12 bis);
 - Carta degli Interventi (Tav. 13);
 - Allegati relativi alle Verifiche Idrauliche.
3. di trasmettere il presente decreto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui al punto 2 nonché ai fini della notifica al comune e della pubblicazione sul BURL;
 4. di dare atto che la variante di cui al presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURL.
 5. di dare atto che con l'entrata in vigore della variante cessano le misure di salvaguardia adottate con decreto del Segretario Generale 52 del 23.06.2021 e che da tale data trova applicazione la disciplina di Piano;
 6. Copia della variante con i relativi elaborati è depositato presso la regione Liguria e il comune interessato ed è pubblicata sul sito web della regione nella sezione dedicata ai piani di bacino. Dell'approvazione della variante in oggetto è data, altresì, notizia sul sito web del distretto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Massimo Lucchesi





Piano di Bacino San Lorenzo
marzo 2021

CARTA DELLE FASCE FLUVIALI

Piano pre-vigente

Fasce di inondabilità:



A



A*



B



C



fascia di riassetto fluviale

Alveo:



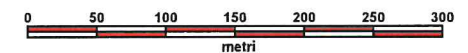
a cielo aperto

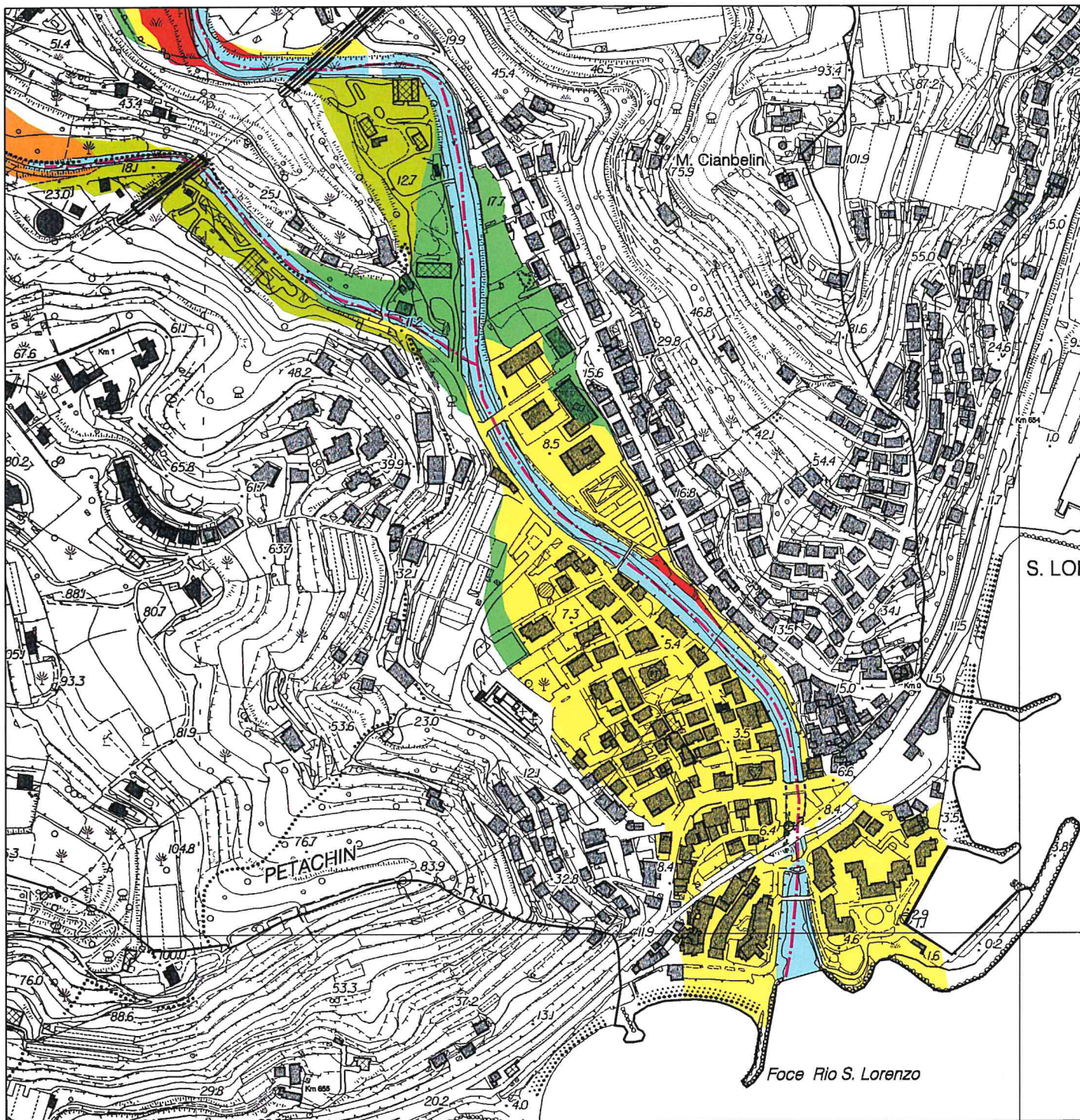


tratti indagati



Limite del bacino





Piano di Bacino San Lorenzo
marzo 2021

CARTA DELLE FASCE FLUVIALI

Piano modificato

Fasce di inondabilità:

- A
- A*
- B
- C
- C - storicamente inondate

fascia di riassetto fluviale

Alveo:

- a cielo aperto
- tombinato
- tratti indagati
-

Proiezione dei viadotti

Limite del bacino

